



CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE **Sezioni Unite**

RIUNIONE LUNEDÌ 18 LUGLIO 2016

1. Ricorso A.S. ROMA S.P.A.

DECISIONE RISERVATA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Udinese/Roma del 13.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 178 del 15.3.2016)

2. Ricorso HELLAS VERONA F.C.

RESPINTO

avverso la sanzione:

- obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, sanzione sospesa ex art. 16 comma 2 bis e 3 C.G.S., inflitta alla reclamante seguito gara Hellas Verona/Juventus dell'8.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 10.5.2016)

3. Ricorso HELLAS VERONA F.C.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Wszolek Pawel a 2 giornate effettive di gara.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Wszolek Pawel seguito gara Palermo/Hellas Verona del 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale





Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del
17.5.2016)

4. Ricorso FOGGIA CALCIO S.R.L.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 15.000,00;
- obbligo di disputare 5 gara a porte chiuse Stagione Sportiva 2016/2017,

inflitte alla reclamante seguito gara di ritorno Play-off Foggia/Pisa del 12.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 14.6.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce le sanzioni inflitte:

- obbligo di disputare 4 gare a porte chiuse Stagione Sportiva 2016/2017;
- ammenda di € 12.000,00

5. Ricorso FOGGIA CALCIO S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. De Zerbi Roberto seguito gara di ritorno Play-off Foggia/Pisa del 12.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 14.6.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. De Zerbi Roberto a 1 giornata effettiva di gara unitamente all'ammenda di € 1.500,00

